

COMUNE DI CASAMARCiano

Provincia di NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi al gruppo comunale e che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del gruppo comunale di appartenenza.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

E' fatto obbligo altresì al Comune di dotare i volontari di divise, attrezzature e ogni quant'altro affinché le dotazioni stesse siano conformi alle normative CE in funzione della specificità dell'intervento e nel rispetto del D. lgs.626/94.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/92, è Autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza

alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del gruppo Comunale, predispone ed attua le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire il coordinamento dei rapporti organizzativi interni fra le strutture, i servizi e i settori comunali in genere garantendo turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale tali da assicurare capacità operativa e tempi rapidi di mobilitazione;
- curare la gestione del costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
- curare, al proprio interno, l'informazione, la formazione, e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- individuare le aree definite nei casi di emergenza per l'attesa e lo smistamento, l'accoglienza e il ricovero della popolazione nonché l'ammassamento riservato all'invio di forze e risorse di protezione civile e precisamente gli impianti sportivi comunali del Rione Gescal o altre aree private con l'eventuale acquisizione delle stesse mediante decreto di occupazione d'urgenza ai sensi della legge relativa all'espropriazione;
- individuare la Sede Comunale quale Sala Operativa di riferimento per ogni contatto e comunicazione o eventuale altra struttura nella disponibilità di questo Ente;
- informare la popolazione con ogni utile mezzo circa i rischi presenti sul territorio ed eventualmente predisporre, con semplici mezzi di diffusione, un'adeguata di prevenzione.

Art. 5

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Scuola di Protezione Civile della Regione Campania o dall'Ufficio Territoriale di Governo con il supporto dei Settori Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF, del Corpo

Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 8

Ai volontari aderenti al Nucleo Comunale iscritto nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 225/92 nonché in attività di formazione e addestramento nella stessa materia in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n.112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni all'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Art. 9

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale e, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.